



Rifesciate copis in forma asecutiva a

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4125/2012 r.g., decisa nell'udienza del 4.2.2014, promossa da Giovannetti Vito, con l'avv. Francesco Ricci;

opponente

contro

Comune di Martina Franca, con l'avv. Silvana Quaranta;

opposto

avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 31.5.2012, Giovannetti Vito proponeva opposizione al decreto n. 660/2012, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del Comune di Martina Franca, di euro 37.641,54 a titolo di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato indebitamente percepite quale dirigente a tempo determinato nel periodo 1.2.2003 - 31.12.2003, chiedendo revocarsi l'opposto decreto, dichiararsi nullo il contratto di lavoro stipulato inter partes il 30.1.2003 nella parte in cui escludeva la

retribuzione di risultato, e in subordine rideterminarsi l'importo dovuto al netto delle ritenute.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Martina Franca chiedeva rigettarsi l'opposizione.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il primo motivo di opposizione, l'opponente deduce il difetto dei requisiti, prescritti dall'art. 633 c.p.c., di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché della prova scritta.

Il motivo è infondato, in quanto il credito deriva dalla ripetizione di indebito oggettivo, è determinato nel suo ammontare, non è sottoposto a termini o condizioni ed è fondato su prova scritta, costituita dalla copiosa documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, attestante sia l'avvenuto pagamento delle somme, sia la non debenza delle stesse.

Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto.

Il motivo è infondato, in quanto la ripetizione di indebito *ex* art. 2033 c.c. è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418), e ciò anche ove la p.a. agisca per il recupero di somme indebitamente corrisposte al dipendente (cfr. Cons. Stato 20.9.2012 n. 4989 e

Cons. Stato 14.10.2004 n. 6654), atteso che proprio la dedotta mancanza di titolo giustificativo esclude che tali somme possano considerarsi crediti di lavoro, assoggettabili alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; ebbene, anche a prescindere da ogni precedente atto interruttivo di natura stragiudiziale, la stessa notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto si rivela tempestiva, siccome eseguita in data 30.4.2012, e pertanto entro il decennio immediatamente successivo alla maturazione dei crediti, risalenti come detto al periodo 1.2.2003 – 31.12.2003.

Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente deduce la insussistenza dell'indebito in ordine alla retribuzione di posizione per l'autonomia del contratto individuale, da lui stipulato in data 30.1.2003 quale dirigente a tempo determinato a norma dell'art. 110 d.l.vo 18.8.2000 n. 267, rispetto alla contrattazione collettiva, i cui istituti trovano applicazione solo in via mediata, e comunque per la legittimità del pagamento della retribuzione di posizione in favore della generalità dei dirigenti del Comune opposto.

Deve al riguardo premettersi che, per insegnamento della S.C., in materia di ripetizione di indebito, incombe su chi abbia pagato l'onere di provare la inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dell'*accipiens*: cfr.

Il motivo è infondato.



Cass. 14.5.2012 n. 7501, Cass. 15.7.2011 n. 15667, Cass. 25.1.2011 n. 1734.

Nel caso in esame, il Comune di Martina Franca ha assolto il proprio onere probatorio.

Quanto alla pretesa autonomia del contratto individuale rispetto al contratto collettivo di comparto, deve osservarsi che l'art. 110 co. 3 d.l.vo 18.8.2000 n. 267 dispone che ai dirigenti assunti a tempo determinato spetta un trattamento economico "equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali"; a sua volta, nel contratto individuale, al punto 6), si pattuisce che al dirigente "compete la retribuzione lorda annua contrattualmente prevista per i dirigenti di prima nomina, esclusa la retribuzione di risultato": tanto il disposto normativo, quanto la clausola negoziale rendono dunque evidente che la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti "di ruolo" trova applicazione diretta e non quale mero parametro; ciò trova ulteriore conferma nel fatto che nel contratto individuale non è pattuito un compenso forfettario, come sarebbe stato logico solo nel secondo caso; ne consegue che il difetto delle condizioni per l'erogazione della retribuzione di posizione ai dirigenti "di ruolo" ne preclude l'erogazione anche ai dirigenti con contratto a tempo determinato, quale l'opponente.



Deve a questo punto evidenziarsi che la percezione di tale voce retributiva, per la parte eccedente il minimo previsto dal cenl e costituente oggetto di ripetizione, si rivela indebita, e ciò a causa della mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale (cui è demandata la determinazione del trattamento economico accessorio), della mancata istituzione dell'apposito fondo di finanziamento e della mancata graduazione delle funzioni, in violazione dell'art. 24 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, nonché degli artt. 4, 5, 26 e 27 cenl 23.12.1999, così come accertato a seguito di verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze ed attestato nel prospetto allegato alla relativa nota del 27.3.2009 in atti.

Non può, poi, riconoscersi all'opponente il diritto a percepire le somme corrispondenti alla retribuzione di posizione, o parte di esse, a norma dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost., poiché nel caso in esame non vi è nullità del contratto di lavoro, bensì solo della clausola relativa ad una singola voce retributiva, peraltro di natura accessoria e, come tale, non rilevante ai fini del precetto costituzionale.

Con il quarto motivo di opposizione, l'opponente deduce la insussistenza dell'indebito in ordine alla retribuzione di risultato perché illegittimamente esclusa dal contratto individuale, *in parte qua* affetto da nullità, e dovuta per la contrattazione collettiva.



Il motivo è infondato.

L'espressa esclusione – stabilita nel contratto individuale – della retribuzione di risultato costituisce, infatti, clausola pienamente valida ed efficace, in considerazione della durata infrannuale dell'incarico dirigenziale conferito, che si appalesa incompatibile con la erogazione della indennità in esame, la quale presuppone, a norma dell'art. 29 ccnl 23.12.1999, una verifica su base annuale dei risultati di gestione.

Ne consegue la infondatezza della domanda di nullità parziale del contratto individuale.

In ogni caso, la retribuzione di risultato non spetterebbe (anche ove prevista dal contratto individuale), a causa sia della mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, di cui si è già detto, sia del mancato parere del nucleo di valutazione, cui la norma di cenl sopra citata demanda la verifica dei risultati di gestione.

Con il quinto e ultimo motivo di opposizione, l'opponente deduce la erronea determinazione delle somme ingiunte, perché effettuata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Il motivo è fondato.

Il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti deve essere infatti operato dall'amministrazione al netto delle ritenute, così come è stato effettuato il pagamento delle stesse somme: cfr.



Cons. Stato 4.7.2011 n. 3984; conforme Cons. Stato 2.3.2009 n. 1164.

Conclusivamente, in accoglimento di quest'ultimo motivo di opposizione, e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve condannarsi l'opponente a pagare alla parte opposta l'importo netto corrispondente a quello lordo ingiunto, previa detrazione, quindi, delle ritenute fiscali e previdenziali.

Attesa la buona fede dell'istante, sono dovuti *ex* art. 2033 c.c. i soli interessi legali decorrenti dal giorno della domanda.

La reciproca soccombenza costituisce *ex* art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.

P.q.m.

revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a pagare alla parte opposta la somma al netto di ritenute fiscali e previdenziali corrispondente a quella lorda di euro 37.641,54, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della domanda; rigetta ogni altra domanda; spese compensate.

Taranto, 4.2.2014.

Il giudice